

TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 SULLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

PARTE GENERALE



SOMMARIO

Premessa	3
1. Il quadro normativo	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	5
1.2 Il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	11
2 Governance e organizzazione di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione	13
2.1 Natura e finalità di Terme di Casciana	134
2.2 Il sistema di governance di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione-Organizzazione interna.	14
3 L'adozione del Modello231 Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione	17
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	17
3.2 L'analisi del rischio	18
3.3 I presidi e il controllo	19
3.4 Adozione e aggiornamento del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione	20
4 L'Organismo di Vigilanza (OdV)	21
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	21
4.2 Incompatibilità – Revoca – Cessazione	22
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	24
4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali	26
4.5 L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della	
Trasparenza	27
4.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV	28
4.7 Segnalazioni da parte del Collegio Sindacale e del Revisore di Terme di Casciana S.p.A. in	
liquidazione	29
4.8 Attività istruttoria sulle segnalazioni	30
5. Il Codice Etico e di comportamento di Terme di Casciana S.p.A	31
6 Attività di informazione e formazione - formazione e diffusione del modello	32
7 Il Sistema Disciplinare	33



PREMESSA

Il presente documento contiene i presupposti e gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione da intendersi quale insieme di regole operative e norme deontologiche adottate all'interno della Società con riguardo alle attività svolte e ai relativi rischi in funzione preventiva, secondo quanto dispone il citato decreto.

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento (anche di natura amministrativa) e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere - inclusi quelli previsti dal Decreto - nonché dei principi di comportamento contenuti nel Codice di comportamento e Codice Etico, integrato e rivisto in occasione dell'adozione del Modello.

Il presente Modello è stato adottato a seguito dell'analisi delle specifiche attività che caratterizzano l'ambito di operatività di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione in una logica di coordinamento delle misure organizzative e preventive già previste nel vigente PTPCT, così come previsto dalle nuove Linee Guida ANAC per le società adottate con la Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017.

A tale riguardo si precisa che, in ragione della natura immobiliare della società e della sua estrema semplicità di struttura, costituita da Liquidatore, Collegio Sindacale e Revisore dei Conti, nonché in ragione della totale assenza di personale dipendente, nella predisposizione dei presidi anticorruzione si è proceduto con un'unica programmazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 da parte del RPCT della società controllata. Ne consegue che Terme di Casciana Spa in liquidazione fa riferimento al piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Bagni di Casciana Srl, in cui l'attività di Terme di Casciana è stata espressamente mappata e che il referente del RPCT è individuato nel Liquidatore.

Come disposto dalle predette Linee Guida, per le società, le misure da adottarsi ai fini della prevenzione della corruzione assumono, infatti, rilevanza strategica nella programmazione delle generali misure organizzative e preventive e vanno pertanto integrate e coordinate con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della Società.

Quanto indicato nel presente Modello, con particolare riguardo alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione dello stesso, è stato, dunque, elaborato in coordinamento con i contenuti del



suddetto PTPCT e le prescrizioni e i presidi di controllo identificati nel citato Piano sono considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex D. Lgs. n. 231del 2001 e costituiscono nuovi protocolli di controllo.



1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

Il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "Enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tra gli Enti destinatari del Decreto, oltre a quelli specificatamente indicati (enti, società e associazioni) rientrano anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio e le società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione è pacificamente qualificabile come Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e, quindi, potrebbe risultare imputabile in quanto responsabile degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, conseguentemente, essere sanzionata.

La natura di società a controllo pubblico indiretto di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione è stata considerata con particolare attenzione nell'esecuzione delle attività di *risk assessment*, anche in relazione alle dinamiche dell'interesse o vantaggio dell'Ente che, con riferimento a determinati illeciti (quali, tipicamente, quelli contro la Pubblica Amministrazione), si palesano nei fatti di possibile concretizzazione.

Il Decreto si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi europei - istituisce nel nostro ordinamento la responsabilità della società, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti, da parte dei Soggetti Apicali o dalle persone fisiche sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità degli Enti, peraltro, si configura anche in riferimento ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui i reati sono stati posti in essere e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (ossia la sede effettiva dove si svolgono le attività amministrative e di direzione). Con la Legge n. 146 del 2006, infatti, si è introdotto anche nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti il concetto di reato transnazionale.

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'Ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole, infatti, sollecitare quest'ultima ad organizzare



le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

L'istituzione della responsabilità amministrativa degli Enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite, commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire a un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo. Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, poiché consegue da un fatto valutabile come reato e il suo accertamento presenta le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone l'Ente a diverse tipologie di sanzioni. Le sanzioni comminabili all'Ente sono sia di tipo pecuniario, sia di tipo interdittivo: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qual volta l'Ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) l'Ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini preliminari.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato).



Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Inoltre, in determinati casi, qualora vengano applicate sanzioni interdittive, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'Ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice penale – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente – ha la facoltà di nominare un Commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le suesposte sanzioni possono essere applicate all'Ente esclusivamente dal Giudice penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e la valutazione di non idoneità del modello organizzativo applicato o la sua mancata esecuzione.

La responsabilità amministrativa deriva dalla commissione di determinati reati (tassativamente previsti *ex lege*) consumati dai Soggetti Apicali o dai Subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse e il vantaggio dell'Ente, che il Decreto prevede quali requisiti alternativi per la configurazione della responsabilità in parola, corrispondono a concetti da intendersi sussistenti in modo obbiettivo, quindi anche laddove non siano stati previsti dal soggetto agente che ha commesso il reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Pertanto, non rileva l'atteggiamento o l'intento del soggetto che commette il reato, ma rileva il fatto che quel reato abbia comunque consentito un vantaggio per l'Ente. Differente è il caso in cui la commissione di un reato di cui al Decreto comporti un vantaggio esclusivo per l'agente (o di un terzo rispetto all'Ente): in tale ipotesi non si configura la responsabilità amministrativa dell'Ente, versandosi in una situazione di estraneità dell'Ente al fatto reato.

La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso la responsabilità dell'Ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il



reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile (nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'Ente (e quindi il fatto che una persona fisica dipendente/collaboratore dell'Ente, in posizione apicale o anche subordinata, abbia commesso un reato nell'interesse e a vantaggio dell'Ente), il Legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'Ente. Tale condizione si identifica con una "colpa di organizzazione", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. In buona sostanza, l'Ente sarà chiamato a rispondere nel processo penale della sua colpa di organizzazione per non aver adottato un modello organizzativo capace di evitare la commissione del reato da parte dei destinatari interni/collaboratori.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i Soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tali persone fisiche esprimono, rappresentano e realizzano la politica gestionale dell'Ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'Ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i Subordinati, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Quanto alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi (tassativamente previsti) destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli Enti.

Infatti, oltre agli articoli 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di unente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico") e 25 (originariamente rubricato "Concussione e



corruzione"), già presenti nella prima formulazione del Decreto, sono stati successivamente aggiunti:

- a) l'art. 24 bis con riferimento ai "delitti informatici" e al "trattamento illecito di dati" (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001);
- b) l'art. 24 ter con riferimento ai "delitti di criminalità organizzata" (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica");
- c) l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" (introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- d) l'art. 25 bis. 1 con riferimento ai "delitti contro l'industria e il commercio" (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- e) l'art. 25 ter con riferimento ai "reati societari" (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc.), limitando tuttavia le sanzioni a quelle di tipo pecuniario (e alla confisca del prezzo o del profitto del reato) (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato");
- f) l'art. 25 quater, che si riferisce ai "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo);
- g) l'art. 25 quater.1, che si riferisce alle "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- h) l'art. 25 quinquies, che mira a reprimere alcuni "delitti contro la personalità individuale" (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, ecc.) (introdotto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n.



- 228, successivamente integrato ad opera dell'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell'art. 3 del D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39);
- i) l'art. 25 sexies riguardante i reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato" (introdotto con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge Comunitaria del 2004, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE);
- l) l'art. 25 septies con riferimento alle ipotesi di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro);
- m) l'art. 25 octies con riferimento ai reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE);
- n) l'art. 25 novies con riguardo ai reati contemplati dalla Legge 633/41in materia di "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- o) l'art. 25 decies con riferimento al "reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", (introdotto dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- p) l'art. 25 undecies con riferimento ai "reati ambientali" (introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che recepisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dell'ambiente);
- q) l'art. 25 duodecies con riguardo al reato di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- r) l'art. 25 terdecies con riguardo al reato di "Razzismo e xenofobia" (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, c.d. Legge Europea 2017, che ha introdotto nuove disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,).



L'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. "criminalità organizzata transnazionale" (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto le seguenti novità:

- (i) all'art. 25 del Decreto tra i reati contro la Pubblica Amministrazione è stato inserito quello di "induzione indebita a dare o promettere utilità"; pertanto, l'art. 25 è oggi rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione";
- (ii) all'art. 25 ter del Decreto tra i reati societari è stato inserito quello di "corruzione tra privati", prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs.
 n. 231/2001 per la fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 2635 Codice Civile.

Da ultimo, come anticipato, la Legge Europea 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, ha introdotto una nuova fattispecie di reato ("Razzismo e xenofobia") nel novero dei reati presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs. n. 231/2001.

Si pone l'attenzione sul fatto che la responsabilità amministrativa dell'Ente, inizialmente prevista solo per reati dolosi, oggi si può configurare anche in caso di reati colposi (dove non vi è l'intenzionalità, ma la semplice negligenza/imperizia del soggetto agente) o anche per reati contravvenzionali (come nel caso di alcuni reati ambientali) ove non ha rilevanza la valutazione della presenza del dolo o della colpa, ma il soggetto agente ne risponderà comunque e a prescindere.

1.2 IL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Secondo l'impostazione generale del Decreto, l'Ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di illeciti del tipo di quello realizzato.

Tuttavia, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede una forma specifica di "esonero" da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'"esonero" dalla responsabilità dell'Ente passa, quindi, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto). Pertanto, nella formulazione dei modelli di organizzazione e di gestione l'Ente deve porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio di idoneità.

In particolare, se il reato è commesso da Soggetti Apicali, l'Ente è responsabile qualora non dimostri:

- di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo ad impedire reati della specie di quello commesso;
- (ii) di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziative, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza di tale modello;
- (iii) che il reato sia stato commesso per fraudolente elusioni del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto è commesso da soggetti Sottoposti, dovrà essere provato che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei Soggetti Apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell'illecito l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio o *risk assessment*);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;



- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi.

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di illecito considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche

- laddove necessario – in relazione alle violazioni effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

2 GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2.1 NATURA E FINALITA' DI TERME DI CASCIANA

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione è una Società a totale controllo pubblico, partecipata dal Comune di Casciana Terme 24,338% e dalla Regione Toscana 75,661%).

Quanto all'oggetto sociale di Terme di Casciana, l'art. 4 dello Statuto prevede che la società "ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento sia nell'ambito del compendio termale sia nel territorio comunale di tutte le acque termali e minerali esistenti o che vi venissero scoperte, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la realizzazione e la gestione di esercizi di cura, turistici, ricreativi, alberghieri, attività culturali, nonché prestazioni di servizi, la pubblicazione e diffusione di libri e riviste su argomenti attinenti l'oggetto sociale.

La società potrà svolgere tutte le attività di promozione e valorizzazione del prodotto turistico del Comune di CASCIANA TERME Lari e del territorio circostante purché utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.



La società potrà svolgere il commercio in tutte le sue forme di prodotti alimentari e non alimentari previsti dalle norme vigenti. Potrà altresì svolgere qualsiasi forma di attività nel settore della ristorazione.

All'uopo può compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti anche attraverso la partecipazione a società terze, con esclusione, in quest'ultima ipotesi, di attività svolte nei confronti del pubblico.

La società potrà affidare a terzi in tutto o in parte, anche attraverso singoli rami d'azienda, la gestione delle attività sociali".

La società, in seguito all'operazione straordinaria del 2008 di conferimento d'azienda a favore della controllata Bagni di Casciana srl (controllata al 100% nei confronti della quale opera attività di Direzione e Coordinamento), ha assunto le caratteristiche di società immobiliare nella cui disponibilità sono rimasti gli immobili delle terme storiche (parte dei quali sono stati concessi in locazione, a decorrere dal 2009, a Bagni di Casciana srl) e la nuda proprietà di Villa Borri.

Più in particolare, la Società è oggi proprietaria del seguente compendio immobiliare: Stabilimento termale con Centro Benessere Piazza Garibaldi; Edificio Storico Piazza Garibaldi ,9; Piscina esterna Piazza Garibaldi ,9; Negozio V.le delle Terme, 12; Negozio V.le delle Terme, 14; Chalet delle Terme V.le Regina Margherita, 6; Istituto di Riabilitazione V.le delle Terme, 4 (Nuda proprietà); Uffici Amministrativi Via della Pieve, 4; Negozio Via della Sorgente, 22; Villa Borri Via della Sorgente, 34 (Nuda proprietà); Locale tecnico interrato Villa Borri Via della Sorgente), e si occupa della gestione dei relativi beni. I beni immobili posseduti ed i proventi della gestione sono oggetto di pubblicazione, come risulta dal sito istituzionale della Società, sotto la sezione Società trasparente/Beni immobili e gestione patrimonio.

2.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Lo statuto vigente configura una governance così strutturata:

Assemblea dei soci: il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dallo Statuto che, all'art. 7, ne definisce anche i poteri, in particolari i poteri di autorizzazione all'Organo amministrativo nel compimento di determinati atti. La disposizione prevede infatti che l'assemblea ordinaria "delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza nonché sulle autorizzazioni per il compimento



dei seguenti atti da parte dell'Organo Amministrativo, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti:

- a) acquisti, vendite, permute, donazioni, costituzioni di servitù attive e passive o di altri diritti reali, relativi a beni immobili;
- b) concessioni in uso o in esercizio e locazioni di beni immobili sociali, affidamento in gestione a qualsiasi titolo di singole attività sociali;
- o) accensione di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, acquisto e vendita di partecipazioni in altre imprese, rilascio di garanzie cambiarle ed ipotecarie, dirette e fideiussorie;
- d) stipula di contratti di durata superiore ad un anno.

L'autorizzazione non è necessaria per la stipula dei contratti di lavoro del personale, dei contratti di noleggio, di locazione e dei contratti di leasing tutti relativi a beni mobili;

e) assunzione del direttore e del dirigente sanitario;

f)eventuali nuovi indirizzi aziendali".

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea di norma è presieduta dal Liquidatore o dal Presidente del CDA (in caso di organo amministrativo collegiale).

Organo amministrativo – a norma dello Statuto (art. 14), la Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, nei casi previsti dalla legge, da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione è attualmente amministrata da un Liquidatore.

L'Organo amministrativo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie, con le limitazioni di legge e di statuto, le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 17 Statuto). Il Liquidatore, con l'autorizzazione dell'Assemblea e ferma restando la responsabilità degli atti compiuti, può compiere gli atti elencati nell'art. 14 sopra menzionato.

Il Liquidatore ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e di fronte ad ogni autorità È prevista la possibilità di affidare la Direzione ad un Direttore da nominarsi anche tra persone estranee alla società: la Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione non ha provveduto ed è pertanto sprovvista di Direttore.




<u>Collegio sindacale</u> – è composto da tre sindaci effettivi, di cui due sono nominati dal comune di Casciana Terme Lari e l'altro è nominato dalla Regione Toscana, nonché da due Sindaci supplenti, nominati uno dalla Regione Toscana e l'altro dal Comune di Casciana Terme Lari. Per espressa previsione statutaria la revisione legale non può essere affidata al Collegio sindacale, ma il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il MEF.

Tra gli organi di controllo della Società è pertanto presente un Revisore dei Conti. La società non ha personale alle sue dipendenze.

I regolamenti e procedure attualmente in vigore sono, a titolo non tassativo:

- statuto societario
- regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture (approvato dall'AU il 22.12.2017)
- codice etico e di comportamento piano triennale di prevenzione della corruzione (si richiama il PTPC adottato da Bagni di Casciana Srl nel quale sono stati espressamente mappati le aree ed i processi di Terme di Casciana Spa in Liquidazione come ivi precisato)

Di seguito si riporta l'Organigramma aziendale di Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione





= rapporto libero professionale



3 L'ADOZIONE DEL MODELLO 231 TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione ha deciso di dotarsi di Modello 231, nell'esigenza di assicurare, in adempimento di quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC sulle partecipate n. 1134/2017, le migliori condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività e seguendo le indicazioni pervenute in tal senso dal Socio Regione Toscana.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida ANAC e le Linee guida elaborate da Confindustria e i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e le specifiche attività e la storia dell'azienda.

Con l'adozione del presente Modello, Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari fornendo regole di comportamento cui uniformarsi:
- introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle attività aziendali, consenta di individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree a rischio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e sul piano amministrativo nei confronti della Società;
- ribadire che Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le



leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi, così come indicati nel Codice Etico;

- individuare le aree a maggior rischio di corruzione, anche passiva, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, Legge n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- prevedere la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione, coordinando il piano di formazione sul D. Lgs. n. 231 del 2001 con quello anticorruzione;
- prevedere procedure per l'attuazione delle decisioni di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione in relazione al rischio di fenomeni corruttivi (in coerenza con gli esiti della valutazione del rischio);
- regolare le procedure per l'aggiornamento del Modello;
- prevedere obblighi e flussi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

È fatto, dunque, obbligo ai Destinatari, ossia a chiunque operi con Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione o collabori a qualsiasi titolo con essa, di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del suo operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla. Una copia del documento di Parte Generale del Modello, del Codice Etico e del Piano per la prevenzione della corruzione sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Società (www.termedicasciana.com) nell'apposita sezione "Società Trasparente".

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione provvede a comunicare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata (ciò, all'occorrenza, anche attraverso specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di riferimento).

3.2 L'ANALISI DEL RISCHIO

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.



La Società ha pertanto condotto un'attenta analisi delle proprie attività, degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza delle regole, dei principi comportamentali e delle procedure esistenti alle finalità previste nel D. Lgs. n. 231/2001 e, ove necessario, ad adeguarli.

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione ha proceduto ad una analisi approfondita degli aspetti sopramenzionati e, nell'ambito di tale attività, ha analizzato la propria struttura organizzativa identificata nel sopra menzionato documento "Modello Organizzativo", e le proprie attività istituzionali.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati nella parte speciale del Modello, ove sono individuati, per ciascuna fattispecie di reato presupposto, i processi e le attività a rischio di possibile commissione, le funzioni e/o le strutture organizzative coinvolte, i protocolli di prevenzione generale e i protocolli di prevenzione specifica.

Per quanto riguarda il settore relativo alla prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, il presente Modello richiama il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, redatto congiuntamente a quello della controllata Bagni di Casciana srl. Il predetto Piano, infatti, nel quale sono state espressamente mappate le aree di attività di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, costituisce parte integrante del presente Modello, e, aggiungendosi alla mappatura del MOG 231, riguarda in particolare le fattispecie ricomprese nella nozione ampia di corruzione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, anche a prescindere dalla ricorrenza di una fattispecie di reato.

3.3 I PRESIDI E IL CONTROLLO

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione ha effettuato un'attività ricognizione dei presidi e protocolli in essere per evitare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Tra i presidi utili per prevenire ed evitare la commissione di reati, devono essere considerate anche le procedure aziendali che implichino effetti di tracciabilità e controllo delle condotte dei soggetti operanti nell'ambito societario.

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, al fine di garantire il presidio utile ad evitare responsabilità societarie ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 segue, nello svolgimento delle proprie attività, i seguenti principi generali:



- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- prevedere nelle procedure aziendali, ove necessario, punti di controllo quali verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.;
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale, anche informatico, che consente di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole Strutture nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Pertanto, il controllo *ad hoc* svolto dall'Organismo di Vigilanza al fine di verificare il funzionamento del Modello, viene integrato dalla verifica da parte degli organi competenti dell'attuazione del sistema organizzativo e delle Procedure adottate da Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione.

3.4 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO TERME DI CASCIANA S.P.A. in liquidazione

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o per conto di essa, ai dipendenti (qualora ne venissero assunti), nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge, i Destinatari, sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

L'adozione del Modello e di eventuali successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Liquidatore di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione. Pertanto ove sorga la necessità di aggiornare e/o modificare il Modello, l'OdV o il RPCT per quanto di propria competenza



promuovono l'iniziativa di aggiornamento sottoponendola all'approvazione del Liquidatore, il quale è l'organo deputato a tale funzione.

È rimessa al Liquidatore di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione la responsabilità dell'applicazione del Modello adottato, del Codice Etico e delle relative procedure operative richiamate nel Modello stesso.

Il Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, con periodicità semestrale, al Liquidatore sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento del Modello stesso, proponendo le conseguenti integrazioni e/o modifiche da apportare.

Il Liquidatore previa consultazione o su proposta dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT - approva l'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, in particolare in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, occasionali o svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Liquidatore, le modifiche e le istruzioni verranno comunicate al RPCT e all'Organismo di Vigilanza.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione un Organismo di Vigilanza al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di



vigilanza sul funzionamento, sull'applicazione e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione si colloca in una posizione apicale all'interno dell'organigramma aziendale.

L'OdV di Terme di Casciana S.p.A. . in liquidazione è nominato dal Liquidatore della Società ed è di regola monocratico.

In sede di nomina, Il Liquidatore determina la durata dell'incarico, di regola non inferiore ai tre anni (salvo motivate eccezioni) e che alla scadenza può essere rinnovato, e decide sugli eventuali compensi dei membri dell'OdV. La nomina del Liquidatore assicura l'autonomia e l'indipendenza di tale Organismo nello svolgimento delle sue funzioni, collocandolo in posizione paritetica all'Organo di vertice.

È, altresì, rimessa al Liquidatore la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

4.2 INCOMPATIBILITÀ – REVOCA – CESSAZIONE

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di peculiari caratteristiche personali:

- a) professionalità e competenza;
- b) onorabilità:
- c) autonomia e indipendenza.

In tal senso:

- non devono avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con il Liquidatore, o membri del Collegio Sindacale, né tra di loro (in caso di organismo collegiale);
- non devono svolgere funzioni operative e decisionali tali da porli in conflitto d'interessi con l'attività svolta, anche al fine di evitare il pericolo di commistioni di ruolo e di salvaguardare l'indipendenza e la loro serenità di giudizio;
- non devono essere stati condannati con sentenza, anche di primo grado e di patteggiamento, per reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e, comunque, per reati contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione;



• non devono aver subito condanne a pene che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Vengono fatti salvi i casi di avvenuta estinzione del reato o della pena e i casi di riconosciuta riabilitazione ex artt. 178, 179 c.p. e art. 683 c.p.p.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'OdV non possono essere revocati dal Liquidatore se non per giusta causa. La revoca dell'incarico per i membri dell'OdV può essere disposta esclusivamente nel caso in cui nei loro confronti:

- maturi una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- si verifichino situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate;
- vi sia stata una mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- sia stata rilevata una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- nel caso di soggetti interni alla struttura aziendale, si siano verificate le dimissioni, ci sia stato il licenziamento o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro del componente dell'OdV. È fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell'OdV, di comunicare tempestivamente al Liquidatore il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro.

Ciascun componente dell'Organismo potrà dimettersi dall'incarico con preavviso di almeno tre mesi e mediante una comunicazione motivata e non generica in favore del Liquidatore.

L'OdV si intende automaticamente decaduto nel caso di cessazione dall'incarico della maggioranza dei componenti. In tale circostanza il Liquidatore opererà tempestivamente per la ricostituzione del Collegio, eventualmente autorizzando il singolo componente alla prosecuzione dell'attività strettamente necessaria a non compromettere la funzione dell'OdV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di revoca, rinuncia/dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno solo dei membri dell'OdV, il Liquidatore provvede tempestivamente alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza prevista per i membri rimanenti.



Qualora le azioni di cui ai capoversi precedenti riguardino il Presidente dell'OdV, la carica viene assunta, fino alla nomina del sostituto, dal membro più anziano.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere rilevanti rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato o autonomo già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso delle seguenti competenze:

- in materia legale (in particolare, conoscenze di diritto penale, capacità interpretativa e di analisi delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto);
- in materia di organizzazione e di amministrazione aziendale;
- conoscenza della storia, della realtà aziendale e della mission aziendale di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione viene coadiuvato dalle singole funzioni aziendali, dispone di un budget adeguato e può essere supportato da uno staff selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici e/o delegato a Consulenti esterni.

L'OdV si riunisce periodicamente con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta uno dei suoi membri lo richieda. Ulteriori norme di funzionamento dell'OdV potranno, nell'ambito delle sue funzioni e prerogative, essere adottate da parte dello stesso Organismo di Vigilanza anche mediante un autonomo Regolamento.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'OdV svolge le seguenti funzioni:

- assicurare l'attività di vigilanza sull'applicazione del Modello e sull'osservanza delle relative prescrizioni da parte dei Destinatari;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello in relazione a mutamenti aziendali, normativi o a carenze riscontrate in sede di gestione e controllo;



- verificare, in sede di emanazione/aggiornamento delle Procedure aziendali la loro coerenza con le prescrizioni del Modello;
- effettuare verifiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- indicare ai Responsabili delle Strutture aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale, ove presente) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne a seguito di violazioni del Modello;
- inoltrare al Liquidatore richiesta di irrogazione di sanzioni e/o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni del Modello;
- individuare esigenze formative del personale in relazione alla diffusione dei principi e dei precetti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e provvedere al fine di soddisfare tali esigenze;
- instaurare un flusso di informazioni con i revisori contabili in merito ai controlli effettuati;
- predisporre le relazioni informative per il Liquidatore;
- informare il Liquidatore sull'esito delle istruttorie effettuate sui casi di conflitto di interessi allo stesso segnalati sia dai responsabili delle Strutture aziendali sia da altri soggetti;
- informare il Liquidatore ed il Collegio Sindacale ed il Revisore Unico in merito ad eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza e ad eventuali carenze del Modello;
- curare i rapporti con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione alle previsioni del Decreto;
- monitorare costantemente la casella di posta elettronica appositamente predisposta per la raccolta delle segnalazioni di possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, nonché di ogni altro comportamento che esponga a un rischio di reato ex D. Lgs. n. 231 del 2001 la Società.
- L'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche, richiedere informazioni ai Destinatari Interni e Collaboratori, svolgere indagini, compiere ispezioni, accedere sia ai locali, sia ai dati, archivi e



documentazione, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Dette azioni possono comunque essere svolte, previa autorizzazione dell'OdV, anche da un singolo componente dell'Organismo e, comunque, mediante debita e tempestiva attività informativa in favore dell'OdV.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcuna Struttura, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dal Liquidatore, al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati dal medesimo Organismo, posto che al Liquidatore risulti riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

In caso di controlli/indagini dell'Organismo di Vigilanza che rilevino gravi indizi in merito alla possibile commissione di reati da parte dei Destinatari del Modello di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, l'OdV potrà, anche ai fini di massima riservatezza, delegare indagini difensive a professionisti esterni.

4.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI

L'OdV, alla fine di ogni semestre, presenta al Liquidatore e al Collegio Sindacale, una relazione informativa sull'attività svolta. Nella relazione relativa al secondo semestre l'OdV evidenzia i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie rilevate nel corso dell'intero anno di riferimento indicando in particolare:

- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le violazioni riscontrate inerenti il rispetto dei precetti previsti dal Modello;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione;
- l'eventuale necessità di adeguamento e/o modifica del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, e/o delle procedure;
- il piano delle attività previste per l'anno successivo e i relativi costi;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione.

L'OdV potrà valutare di fornire informazioni inerenti notizie di reato o dati/rilievi su attività ispettive e/o di vigilanza funzionali a condotte valutate non compatibili con i precetti del Modello, dandone



comunicazione autonoma e riservata agli Organi aziendali competenti e/o ai soggetti aziendali qualificati e/o titolari di poteri idonei agli opportuni provvedimenti.

L'OdV propone al Liquidatore, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In ogni caso, l'OdV, ogniqualvolta ne valuti la necessità e/o l'opportunità, potrà informare il Liquidatore in ordine all'attività svolta.

Gli incontri con gli organi sociali nel corso dei quali l'OdV riferisce i risultati della propria attività devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

4.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente dalla Legge n. 190/2012 e dalle Linee guida Anac per le società, Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione si è dotata di un Piano per la prevenzione della Corruzione che, come sopra già esposto, è stato redatto unitamente al Piano di prevenzione della corruzione della società controllata Bagni Di Casciana srl. A tal fine il Liquidatore è stato individuato come Referente interno del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuata nella persona della sig.ra Maria Niccolai.

Al fine di garantire un'azione sinergica fra il Modello e il PTPC Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione , nell'espletamento dei propri compiti l'OdV e l'RPCT garantiscono il necessario coordinamento.

L'OdV e il RPCT si incontrano ogni qualvolta pervengano all'OdV e al Responsabile segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Piano Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione nonché in generale di fatti illeciti in materia di corruzione e dei reati presupposti dal Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione:

- si coordina con il RPCT ai fini della definizione del Piano della Formazione;
- si coordina con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.

N. 231/01, oltre che nella gestione dei flussi;

• partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT;



• trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPCT.

4.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tal proposito, devono essere trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- i poteri e le procure conferiti al Liquidatore e Collaboratori della Società;
- le modifiche relative all'organizzazione aziendale, tali da incidere sulla struttura o sulle previsioni del Modello;
- ai Collaboratori/Professionisti e Consulenti esterni, comprensivo delle specifiche dei ruoli, dei livelli di inquadramento e di eventuali altre informazioni ritenute utili;
- gli estratti dei verbali del Liquidatore relativi all'aggiornamento/modifica del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione e alla nomina dell'OdV;
- la documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute;
- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione;
- •segnalazioni inoltrate a Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione da qualunque soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della stessa, in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati presupposto ex D. Lgs. N. 231/2001;
- eventuali rapporti preparati dai responsabili delle varie Strutture dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- l'informativa relativa all'emanazione ovvero all'aggiornamento di procedure operative aziendali;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- reclami inoltrati dagli utenti aventi ad oggetto violazioni o presunte violazioni del Modello.



L'OdV ha comunque libero accesso agli archivi e agli uffici aziendali per la consultazione e per il rilascio di copie dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Liquidatore, e del Collegio Sindacale.

I destinatari di qualsiasi richiesta formulata dall'OdV nell'espletamento delle proprie funzioni sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie all'effettiva attuazione del Modello.

Nel caso in cui il destinatario di una richiesta formulata dall'OdV in merito alla trasmissione di informazioni e/o documentazione non adempia alla stessa, l'OdV fissa un congruo termine entro il quale tale informazione o documentazione dovrà pervenire. In caso di inutile scadenza del termine e valutata la rilevanza delle circostanze specifiche, l'OdV informa, a seconda dei casi, il Direttore Generale o l'Amministratore Unico, proponendo l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.7 SEGNALAZIONI DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE DI TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

I Destinatari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente ogni violazione del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione ed ogni eventuale comportamento illecito o comunque ogni condotta anomala e/o atipica che, pur non costituendo esplicita violazione del Modello stesso, si discosti significativamente dalle procedure in vigore.

A tale obbligo sono tenuti anche Collaboratori e Fornitori coinvolti, a vario titolo, in attività nelle aree a rischio, sulla base di quanto previsto nelle clausole di impegno inserite nei contratti e/o nelle lettere di incarico regolanti i rapporti fra la Società e tali soggetti.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse riguarderanno anche ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o del Codice Etico e di comportamento;
- in sede di trattazione delle segnalazioni sopra riportate, l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte o accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la reputazione del/dei segnalato/i;



• le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione dall'OdV in funzione delle circostanze che descriveranno e del valutato grado di attendibilità. In ogni caso, l'OdV potrà effettuare attività ispettive mirate all'accertamento della veridicità di quanto in esse affermato.

Qualora anche eventuali soggetti Terzi rilevassero comportamenti illeciti o condotte anomale rispetto ai principi fin qui enunciati potranno effettuare opportune segnalazioni.

Le segnalazioni all'OdV possono essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Terme di Casciana S.p.A. Piazza Garibaldi 9. Le segnalazioni potranno essere recepite anche a mezzo mail al seguente indirizzo: odv@termedicasciana.it.

In seguito all'entrata in vigore della c.d. Legge *Whistleblowing*, ossia la Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato", è stato modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, con l'introduzione dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Ai sensi di queste ultime disposizioni, i Modelli di Organizzazione degli Enti dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

La Legge ha previsto poi un'importante tutela per il segnalante ovvero il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione aveva già adottato un sistema di segnalazione, rientrante tra le misure preventive inserite nel PTPCT ai fini della prevenzione della corruzione.

4.8 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI

L'OdV in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione del Modello, del Codice etico o del PTPCT, per effetto di una segnalazione o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, svolge un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formula le proprie valutazioni e conclusioni. Tale istruttoria non si configura in alcun caso come procedimento disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento. Nello specifico:

• l'OdV avvia l'attività istruttoria entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della segnalazione chee può comportare (i) la richiesta di documentazione/informazioni alla Struttura/Società; (ii)



l'audizione delle risorse coinvolte;

- la Società deve fornire un tempestivo riscontro, comunque entro e non oltre 30 gg dalla richiesta avanzata dall'OdV, salvo adeguata motivazione del mancato rispetto di detto termine;
- l'OdV, ricevuta la documentazione/informazioni richieste, procede alla disamina delle stesse e se del caso può richiedere documentazione/informazioni integrative alla Struttura, che deve fornire un riscontro entro e non oltre 30 gg da quest'ultima richiesta;
- di norma entro e non oltre 30 gg dal ricevimento di tutte le informazioni/documentazione richieste, l'OdV termina l'attività istruttoria, salvo eventuali proroghe motivate dalla complessità delle attività di controllo.

L'OdV, a seconda della competenza, qualora, al termine della propria istruttoria o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, riscontri una violazione del Modello e\o del Codice etico, la comunica tempestivamente, in relazione alla gravità:

- al Liquidatore, e/o al Direttore Generale ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti ovvero di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del Modello;
- al Collegio sindacale per quanto di competenza;
- alla Procura della Repubblica per quanto di competenza;

L'OdV comunica lo stato dell'istruttoria (istruttoria in corso – istruttoria conclusa) al segnalante, laddove da questi richiesto. L'OdV garantisce la gestione dell'istruttoria nel rispetto delle norme di riservatezza e dei principi di garanzia dell'anonimato.

Le funzioni competenti non potranno archiviare un procedimento disciplinare per violazione del Modello e del Codice Etico ovvero irrogare una sanzione disciplinare, senza aver preventivamente acquisito il parere (non vincolante) dell'OdV a seconda della tipologia di violazione. Il parere sull'irrogazione della sanzione deve essere sempre espresso e motivato.

5 IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Contestualmente all'adozione del presente Modello, Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione : adotta un proprio Codice Etico, che rappresenta l'insieme dei valori etici e dei principi di comportamento di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione ed è rivolto al Liquidatore, nonché a Consulenti, Collaboratori e terzi che agiscono con e per la Società. Esso fornisce ai Destinatari un



quadro generale dei valori etici di riferimento e individua alcuni strumenti di supporto per l'applicazione di tali valori nell'agire quotidiano.

L'efficacia applicativa del Codice Etico si estende anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del Codice Etico e di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'OdV.

L'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello e allegato ad esso quale sua parte integrante.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni delle procedure aziendali, prevarrà comunque quanto stabilito dal Codice.

6 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione e le sue revisioni/aggiornamenti vengono diffusi tramite posta elettronica, su richiesta dell'OdV, che provvede anche alla pubblicazione sul sito internet della Società.

L'attuazione del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione passa inevitabilmente anche attraverso la formazione focalizzata sul Liquidatore sulla disciplina del Decreto con corsi dal taglio pratico finalizzati a evidenziare le conseguenze per la Società di determinate condotte individuali.

L'OdV e il RPCT, sentita la Direzione, definiscono annualmente un "Piano di formazione integrato Legge n. 190/12 e D. Lgs. n. 231/2001", anche sulla base della formazione erogata nel corso dell'esercizio precedente e lo comunicano al Liquidatore.

La formazione è somministrata ai Destinatari in fase di adozione o di revisione del Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione e rinnovata periodicamente in relazione a significativi cambiamenti normativi, nell'organizzazione aziendale o di processo, tali da incidere sul Modello medesimo.

Ulteriori fasi di formazione possono essere predisposte, sempre per i suddetti Destinatari o solo per alcuni di essi, su specifica disposizione dell'OdV.



Le azioni di informazione e formazione dovranno, in particolare, riguardare i poteri autorizzativi, i processi e le procedure aziendali, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'attività quotidiana ad ogni livello dell'azienda.

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle Strutture aziendali di riferimento, in coordinamento con l'OdV e il RPCT, apposite informative sulle politiche e le procedure in vigore per l'attuazione del Modello, sui contenuti del Codice Etico e del Piano Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni aziendali o alla normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali di riferimento specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali l'applicazione di penali e clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a protocolli definiti dal PTPCT e dal presente Modello.

Il rilascio della dichiarazione di conoscenza e osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello adottato da Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, del Codice Etico e del PTPC potrà essere richiesto anche al personale dipendente di fornitori, consulenti, etc. della Società.

7 IL SISTEMA DISCIPLINARE

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un proprio Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, dal Codice Etico e dal Piano. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono variabili in relazione alla gravità dei comportamenti e tengono conto del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del codice civile.

La tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni sono descritte nel dettaglio nell'Allegato "Sistema Disciplinare".